



NEWSLETTER

anno 11° - newsletter 4/2024
Aggiornata al 30 aprile 2024

PRIMO PIANO

- **TAR - Registro dei Titolari Effettivi: respinti i ricorsi:** La Sezione Quarta del TAR Lazio ha pubblicato le sentenze nn. 6837, 6839, 6840, 6841, 6844 e 6845, respingendo i ricorsi presentati da varie associazioni fiduciarie contro il Decreto del MIMIT del 29 settembre 2023 relativo al Registro dei Titolari Effettivi.
- **Parlamento UE: approvato il testo della Direttiva CSDDD:** Il Parlamento europeo ha approvato il testo della nuova Direttiva sulla "Corporate Sustainability due diligence" (CSDDD), volta a imporre alle imprese dell'UE e ai loro partner commerciali obblighi per mitigare gli impatti negativi sui diritti umani e sull'ambiente.
- **Parlamento UE: approvata la riforma Antiriciclaggio - AML Package:** Il Parlamento europeo ha approvato definitivamente il pacchetto di riforma per il contrasto all'antiriciclaggio e al finanziamento al terrorismo, noto come "AML package".
Il pacchetto include la VI Direttiva Antiriciclaggio, il Regolamento "single rulebook" dell'UE e il Regolamento che istituisce la nuova Autorità Antiriciclaggio (AMLA).
- **Parlamento UE: approvate le norme sui servizi di pagamento (PSD3 - PSR):** Il Parlamento europeo ha approvato in prima lettura, con emendamenti, la proposta per la terza Direttiva sui Servizi di Pagamento (PSD3) e il Regolamento sui Servizi di Pagamento (PSR) nella seduta del 24 aprile 2024. La nuova legislazione mira a superare le criticità della precedente Direttiva (PSD2) e a incrementare la fiducia dei consumatori nei pagamenti elettronici.

Sommario

PRIMO PIANO	1
1. Legislazione europea	4
1.1. Pubblicata in Gazzetta UE la Direttiva (UE) 2024/1174	4
1.2. Gazzetta UE: metodologia standardizzata per valutare il tasso dei rischi di interesse.....	4
1.3. Gazzetta UE: modifiche ai modelli sul rischio di tasso d'interesse in materia di segnalazioni ai fini di vigilanza	5
1.4. Gazzetta UE: modelli e parametri sul rischio di tasso d'interesse da scenari di shock	5
1.5. Parlamento UE: approvato il testo della Direttiva CSDDD	6
1.6. Parlamento UE: approvata la riforma Antiriciclaggio - AML Package	6
1.7. Parlamento UE: approvate le norme sulla quotazione delle PMI - Listing Act.....	7
1.8. Parlamento UE: approvate le modifiche per l'attuazione degli standard - Basilea III	8
1.9. Gazzetta UE: pubblicato il Regolamento sull'identità digitale europea.....	8
1.10. Parlamento UE: approvate le norme sui servizi di pagamento (PSD3 - PSR)	9
1.11. Riforma Solvency II e Introduzione della Direttiva IRRD: nuove Direttive per il risanamento e la risoluzione delle imprese di assicurazione	10
1.12. Parlamento UE: approvata la proposta di regolamento riguardante la trasparenza e l'integrità delle attività di rating ambientale	10
1.13. Parlamento UE: approvate le revisioni sulla gestione delle crisi bancarie.....	11
2. Legislazione nazionale	13
2.1. Commissione Bancarie 2024 per il Credito Agevolato nel settore Fondiario-Edilizio.....	13
2.2. Aumento dei diritti e delle indennità di accesso per il protesti cambiari	13
2.3. GURI: pubblicato il Regolamento IVASS in materia di trasmissione dei dati anagrafici degli Esponenti aziendali delle assicurazioni	13
3. Decreti, regolamenti e disposizioni di vigilanza	15
3.1. Scansione dell'iride ai fini identificativi: violazione del Regolamento GDPR	15
3.2. Parlamento UE: in attesa il testo della nuova Direttiva Retail Investment Strategy	15
3.3. BANKIT: aggiornata la Circolare sulla Vigilanza degli Intermediari	16
3.4. Banca d'Italia: chiarimenti in materia di segnalazione di esternalizzazione di funzioni aziendali	16
4. Orientamenti, linee guida e Q&A	18
4.1. EIOPA: pubblicato il calcolo dell'Ultimate Forward Rate applicabile dal 2025	18
4.2. ESMA sull'integrazione dei fattori ESG nelle metodologie di rating del credito	18
4.3. EBA: chiarimenti sulle interfacce di accesso per gli ASPSP (PSD2)	18
4.4. Q&A EBA: rifinanziamento di sofferenza ante 26 aprile 2019 ai sensi del CRR.....	19
4.5. I risultati del primo anno di applicazione del regime pilota DLT per i crypto-asset	19
4.6. EBA: Risk Dashboard del quarto trimestre 2023.....	20
4.7. EIOPA sulla riassicurazione con imprese di Paesi terzi.....	20
4.8. EIOPA: pubblicate le informazioni tecniche sui tassi RFR di marzo 2024 in ambito Solvency II.....	21
4.9. Data Hub Europeo: invito alle Imprese Finanziarie a indicare dati di vigilanza per l'Intelligenza Artificiale	21
4.10. ESMA: pubblicato il Rapporto sui mercati SFT	21
4.11. EBA: Q&A sugli articolo 430 e 449 bis del Regolamento CCR.....	22
4.12. EBA: Orientamenti sulla ripresentazione dei dati storici nell'ambito degli obblighi di segnalazione di vigilanza	22
4.13. TAR - Registro dei Titolari Effettivi: respinti i ricorsi.....	23
4.14. BIS: analisi sull'evoluzione normativa per gli emittenti di stablecoin	23
4.15. Commissione UE: Relazione sull'attuazione della Direttiva AML.....	24
4.16. DORA: le ESAs e la gestione dei Registri per i Fornitori di Servizi ICT	24
4.17. MIMIT: la comunicazione alle Camere di Commercio sugli effetti delle sentenze in materia di Registro dei Titolari Effettivi.....	25
4.18. Emendamenti del Parlamento UE alla Proposta di Direttiva sul Transfer Pricing.....	25
4.19. EBA: nuovi Orientamenti relativi al test patrimoniale di gruppo per le SIM.....	26
4.20. Agenzia delle Entrate: Esenti IVA le operazioni in ambito	26

4.21. Banca d'Italia chiede maggior tutela per i clienti coinvolti nelle operazioni di cessione dei rapporti giuridici	26
4.22. Banca d'Italia: le raccomandazioni in esito all'esercizio di mystery shopping	27
4.23. Banca d'Italia: aggiornata la guida OPM e ABACO	27
4.24. Finternet: la prospettiva della BIS sulla Tokenizzazione	28
4.25. L'identificatore di prodotto unico per i derivati OTC (UPI)	28
4.26. ESAs: pubblica consultazione sul gruppo di esaminatori congiunto in ambito DORA	29
4.27. BCE: aggiornati gli indicatori sui rischi climatici per il settore finanziario	29
4.28. Banca d'Italia: Relazione annuale del Tavolo per la Finanza Sostenibile 2023	29
4.29. Obblighi d'intervento del Garante per violazioni del GDPR	30
4.30. ESMA: risposta sulle modifiche degli RTS relativi ai fondi di investimento europei a lungo termine (ELTIF)	30
4.31. Corte di Giustizia UE: poteri del Garante Privacy in caso di dati trattati illecitamente	31
4.32. EBA: pubblica consultazione sui nuovi RTS per la gestione del rischio di mercato e controparte	31
4.33. FSB: rapporto sulle risorse finanziarie e gli strumenti disponibili per la risoluzione delle CCP	32
4.34. Unioncamere: Manuale operativo per l'accreditamento alla consultazione del Registro del Titolare Effettivo	32
4.35. EBA: proposte per mitigare le frode nei pagamenti	33

1. Legislazione europea

1.1. Pubblicata in Gazzetta UE la Direttiva (UE) 2024/1174

Banca

Il 26 marzo 2024, il Consiglio UE ha adottato la Direttiva (UE) 2024/1174, recante importanti modifiche alla Direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche (BRRD) e al Regolamento sul meccanismo di risoluzione unico (SRMR), integrando nuovi requisiti di proporzionalità per il trattamento degli "MREL interni" nei gruppi bancari.

La Direttiva (UE) 2024/1174 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 22 aprile 2024 ed entrerà in vigore dal 12 maggio 2024, con applicazioni specifiche che prenderanno avvio tra maggio e novembre 2024.

La riforma è parte del più ampio pacchetto legislativo sulla gestione delle crisi e l'assicurazione dei depositi (CMDI), adottato dalla Commissione Europea il 18 aprile 2023. La Direttiva mira a ottimizzare la gestione del Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities (MREL) all'interno dei gruppi bancari, soprattutto per quelli con una struttura complessa.

L'MREL è essenziale per garantire che le banche abbiano abbastanza risorse finanziarie ammissibili per supportare un'efficace applicazione dello strumento del *bail-in* durante la risoluzione bancaria.

Le nuove norme permettono alle Autorità di risoluzione di adottare un approccio consolidato per il calcolo dell'MREL interno, evitando così che le filiali intermedie debbano dedurre individualmente la loro quota di MREL, una pratica che precedentemente poteva avere impatti negativi sproporzionati su alcune strutture bancarie. Questo approccio consolidato è concepito per alleviare le pressioni finanziarie su tali gruppi e migliorare la loro resilienza complessiva.

Inoltre, la Direttiva introduce disposizioni specifiche per le "entità in liquidazione" all'interno dei gruppi, che non saranno obbligate a rispettare il requisito MREL, a meno che non sia considerato necessario dall'Autorità di risoluzione per motivi di stabilità finanziaria. In questo modo, si cerca di bilanciare la necessità di una solida preparazione per la risoluzione con la flessibilità necessaria per gestire situazioni di insolvibilità in modo più praticabile.

Per consultare la Direttiva, cliccare [qui](#).

1.2. Gazzetta UE: metodologia standardizzata per valutare il tasso dei rischi di interesse

Banca

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 24 aprile 2024 il Regolamento delegato (UE) 2024/857 del 1 dicembre 2023 che integra la Direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione (RTS) specificando la metodologia standardizzata e una metodologia standardizzata semplificata per valutare i rischi di interesse che influenzano sia il valore economico del capitale proprio sia i proventi netti da interesse delle attività finanziarie, escluso il portafoglio di negoziazione.

Le norme includono la definizione di:

- assegnazione dei flussi di cassa;
- calcoli per le opzioni automatiche e gli strumenti valutati al fair value;
- attualizzazione e proiezione dei flussi di cassa.

Al fine di garantire stime affidabili del rischio di interesse, il Regolamento stabilisce ipotesi standardizzate per le opzioni automatiche e procedure specifiche per gestire situazioni in cui le ipotesi prescrittive possono portare a valutazioni inaccurate, come il comportamento dei clienti

al dettaglio in caso di shock dei tassi di interesse.

Il Regolamento promuove una metodologia standardizzata basata sull'assegnazione dei flussi di cassa a fasce temporali per stimare il valore economico del capitale e i proventi da interessi netti. Include elementi per bilanciare comparabilità e flessibilità operativa, come i margini commerciali e i differenziali nel calcolo dei proventi da interessi netti. Per facilitare l'attuazione, gli enti utilizzeranno tassi pertinenti per ciascuna fascia temporale di riprezzamento e osservazioni recenti sui prodotti per formulare stime aggiornate. Inoltre, per gli enti di minore dimensione o complessità, è definita una metodologia semplificata che comprende l'assegnazione lineare e prescrittiva dei flussi finanziari dei depositi non vincolati e un calcolo semplificato dell'opzionalità automatica.

Per consultare il Regolamento, cliccare [qui](#).

1.3. Gazzetta UE: modifiche ai modelli sul rischio di tasso d'interesse in materia di segnalazioni ai fini di vigilanza

Banca

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 24 aprile 2024, il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/855 del 15 marzo 2024 che modifica le norme tecniche di attuazione (RTS) contenute nel Regolamento di esecuzione (UE) 2021/451, concernenti le segnalazioni ai fini di vigilanza del rischio di tasso di interesse nel portafoglio bancario.

L'aggiornamento si è reso necessario a seguito delle modifiche legislative introdotte dal Regolamento (UE) 2019/876 e dalla Direttiva (UE) 2019/878, che hanno apportato nuovi requisiti prudenziali.

I nuovi modelli di segnalazione mirano a permettere alle autorità di vigilanza di monitorare il rischio di tasso di interesse, valutare l'impatto delle variazioni dei tassi di riferimento, controllare l'interazione con la gestione del rischio di tasso di interesse e identificare valori anomali sia nel test di vigilanza del valore economico del capitale proprio che nel test sui proventi da interessi netti. Le segnalazioni secondo il nuovo regolamento inizieranno a partire da 30 settembre 2024, sei mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento stesso.

Per consultare il Regolamento, cliccare [qui](#).

1.4. Gazzetta UE: modelli e parametri sul rischio di tasso d'interesse da scenari di shock

Banca

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 24 aprile 2024, il Regolamento delegato (UE) 2024/856 del 1 dicembre 2023 che integra la Direttiva 2013/36/UE (CRD) sulle norme tecniche di regolamentazione (RTS) che definiscono dettagliatamente gli scenari prudenziali di shock, le ipotesi di modellizzazione e parametriche comuni, in risposta a variazioni improvvise dei tassi di interesse.

Gli scenari di shock sono basati sulle specificazioni del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria e sono in linea con gli orientamenti EBA del 30 giugno 2019.

Per calcolare i proventi da interessi netti, il Regolamento utilizza un'ipotesi di bilancio costante su un anno, mentre per il valore economico del capitale proprio si adotta un bilancio statico. Inoltre, il Regolamento stabilisce che, oltre ai margini commerciali e agli elementi dei differenziali, per valutare il rischio di tasso di interesse non legato alla negoziazione si deve adottare un metodo interno degli enti.

Altresì, è prevista una soglia rigorosa per i test sui valori anomali, simile a quella usata per il valore economico del capitale proprio, per identificare "forti diminuzioni" dei proventi da interessi netti.

Per consultare il Regolamento, cliccare [qui](#).

1.5. Parlamento UE: approvato il testo della Direttiva CSDDD

Tutti gli operatori

Il Parlamento europeo ha approvato il testo della nuova Direttiva sulla "Corporate Sustainability due diligence" (CSDDD), volta a imporre alle imprese dell'UE e ai loro partner commerciali obblighi per mitigare gli impatti negativi sui diritti umani e sull'ambiente.

Questi impatti includono problemi come la schiavitù, il lavoro minorile e lo sfruttamento del lavoro, nonché la perdita di bio-diversità e la distruzione del patrimonio naturale.

Le norme si applicano alle società madri e alle imprese nell'UE con oltre 1.000 dipendenti e un fatturato mondiale superiore a 450 milioni di euro, così come ai franchising dell'Unione con un fatturato di oltre 80 milioni di euro, di cui almeno 22,5 milioni derivanti da diritti di licenza. Saranno coinvolte anche imprese e franchising e paesi terzi che raggiungono queste soglie di fatturato nell'UE.

Le imprese dovranno integrare i requisiti della CSDDD nelle loro politiche aziendali, ottenere garanzie dai partner, migliorare i piani aziendali e sostenere i partner commerciali più piccoli per assicurare la conformità. Devono anche adottare piani di transizione per allinearsi agli obiettivi di riscaldamento globale dell'accordo di Parigi.

La Direttiva CSDDD sarà formalmente approvata dal Consiglio e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'UE.

Gli Stati membri avranno due anni per implementare le norme nel diritto nazionale, con l'applicazione graduale degli obblighi che inizierà nel 2027 per le imprese più grandi, estendendosi alle altre entro il 2029.

Per consultare il documento, cliccare [qui](#).

1.6. Parlamento UE: approvata la riforma Antiriciclaggio - AML Package

Tutti gli operatori

Il Parlamento europeo ha approvato definitivamente il pacchetto di riforma per il contrasto all'antiriciclaggio e al finanziamento al terrorismo, noto come "AML package".

Il pacchetto include la VI Direttiva Antiriciclaggio, il Regolamento "single rulebook" dell'UE e il Regolamento che istituisce la nuova Autorità Antiriciclaggio (AMLA).

Tra le principali novità introdotte dall'AML package figurano:

- Accesso alle informazioni: i portatori di un interesse legittimo, inclusi giornalisti e organizzazioni della società civile, avranno accesso immediato, non filtrato e gratuito alle informazioni sui titolari effettivi nei registri nazionali;
- Potenziamento delle UIF: maggiori poteri saranno conferiti alle Unità di Informazione Finanziaria, con estensione significative delle loro capacità operative;
- Due Diligence e Controlli Rafforzati: implementazione di misure di due diligence più stringenti sull'identità dei clienti e obblighi di segnalazione per i soggetti obbligati;

- Controllo nel Calcio: le Società di calcio professionistiche di alto livello saranno soggette a un livello elevato di controllo dell'identità dei clienti, monitoraggio delle transazioni e obbligo di segnalazione delle transazioni sospette;
- Vigilanza per individui Ultra-Ricchi: introduzione di disposizioni di vigilanza rafforzate per gli individui con patrimonio significativi;
- Limitazione dei Pagamenti in Contanti: introduzione di un limite di 10.000 euro per i pagamenti in contanti all'interno dell'UE, ad eccezione delle transizioni tra privati in contesti non professionali;
- Sanzioni più severe: rafforzamento delle sanzioni applicabili per garantire una maggiore efficacia.

L'AML package deve essere formalmente adottato dal Consiglio e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'UE, al fine di diventare effettivo.

Per consultare il testo della Sesta Direttiva Antiriciclaggio, cliccare [qui](#).

Per consultare il testo del Regolamento Antiriciclaggio, cliccare [qui](#).

Per consultare il testo relativo all'istituzione dell'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, cliccare [qui](#).

1.7. Parlamento UE: approvate le norme sulla quotazione delle PMI - Listing Act

Tutti gli operatori

Il Parlamento europeo ha recentemente approvato il "Listing Act", un pacchetto legislativo volto a rendere i mercati dei capitali dell'UE più attrattivi per le imprese, facilitando la quotazione di società di tutte le dimensioni, inclusi le PMI, nelle borse europee.

Il pacchetto di riforma segue un accordo di trilogia con il Consiglio dell'UE, consolidatosi con l'impegno formale preso il 14 febbraio 2024 dal rappresentante del Consiglio.

Originariamente proposto dalla Commissione, il 7 dicembre 2022, il pacchetto include misure per ridurre gli oneri amministrativi per le aziende, consentendo loro un accesso più semplice ai finanziamenti dei mercati pubblici di capitali, pur mantenendo l'integrità del mercato e la protezione degli investitori.

Il pacchetto approvato comprende:

1. Un Regolamento che modifica la normativa sui prospetti, sugli abusi di mercato e sui mercati degli strumenti finanziari;
2. Una Direttiva che modifica la Direttiva sui mercati degli strumenti finanziari e abroga la Direttiva sulla quotazione;
3. Una Direttiva sulle azioni a voto multiplo.

Le proposte mirano a ridurre i costi per le imprese europee, facilitando l'accesso a fonti di finanziamento e la permanenza sui mercati pubblici dell'UE. Inoltre, il pacchetto prevede un alleggerimento degli obblighi di comunicazione per eventi prolungati, una riforma delle norme sulla ricerca in materia di investimenti per migliorare la visibilità e l'informazione di potenziali investitori sulle PMI, e il riaccorpamento dei pagamenti per la ricerca e l'esecuzione degli ordini. È anche previsto un rafforzamento della cooperazione e del coordinamento tra l'ESMA e le autorità nazionali.

Dopo l'approvazione finale del Consiglio UE, i testi saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale

dell'UE e diventeranno effettivi.

Per consultare il testo del Regolamento "Listing Act", cliccare [qui](#).

Per consultare il testo della Direttiva "Listing Act", cliccare [qui](#).

Per consultare il testo della Direttiva "Azioni di voto multiplo", cliccare [qui](#).

1.8. Parlamento UE: approvate le modifiche per l'attuazione degli standard - Basilea III

Banca

Il 24 aprile 2024, il Parlamento europeo ha approvato significative modifiche alla CRD (Capital Requirements Directive) e al CRR (Capital Requirements Regulation), al fine di rafforzare la resilienza delle banche dell'UE contro futuri shock economici e per implementare gli standard internazionali di Basilea III, adattandoli alle peculiarità dell'economia europea.

Le principali modifiche approvate includono:

- l'aggiornamento della CRD VI che si focalizza sui poteri di vigilanza, sanzioni, succursali di paesi terzi e rischi ESG (ambientali, sociali e di governance);
- la revisione del CRR che riguarda i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l'introduzione dell'output floor, che limita la variabilità dei requisiti patrimoniali calcolati attraverso modelli interni.

Le modifiche cercano di bilanciare l'adozione degli standard prudenziali di Basilea con le esigenze specifiche del settore bancario europeo. Includono disposizioni transitorie per consentire un adeguamento graduale del settore, migliorano le normative relative ai diversi tipi di rischio, e rafforzano i principi di proporzionalità, specialmente per enti minori e meno complessi.

Ulteriori aspetti delle modifiche comprendono un framework più armonizzato per la valutazione degli esponenti aziendali, norme sulla salvaguardia dell'indipendenza della vigilanza, un regime prudenziale transitorio per i crypto-assets, e il rafforzamento della rendicontazione e della disclosure dei rischi ESG. Dopo l'approvazione finale del Consiglio UE, queste modifiche saranno pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'UE e diventeranno effettive.

Per consultare il testo del Regolamento modifica CRR, cliccare [qui](#).

Per consultare il testo della Direttiva modifica CRD, cliccare [qui](#).

1.9. Gazzetta UE: pubblicato il Regolamento sull'identità digitale europea

Tutti gli operatori

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 30 aprile 2024 il Regolamento (UE) 2024/1183 (c.d. Regolamento eIDAS2) che introduce un nuovo quadro per l'identità digitale europea (e-ID), modificando il precedente Regolamento (UE) n. 910/2014.

Il nuovo Regolamento mira a fornire una soluzione sicura e affidabile per l'identificazione e l'autenticazione elettronica a livello europeo sia per individui che per imprese.

Il Regolamento eIDAS2 stabilisce le condizioni per il riconoscimento reciproco dei mezzi di identificazione elettronica e introduce i portafogli europei. Questi portafogli consentiranno ai cittadini di dimostrare la propria identità e condividere documenti elettronici in modo semplice e sicuro attraverso dispositivi mobili, facilitando l'accesso a servizi online in tutta l'UE.

Il Regolamento prevede che entro il 2026 ogni Stato membro debba fornire ai suoi cittadini un portafoglio di identità digitale e accettare quelli di altri Stati membri.

Sono state introdotte garanzie per assicurare che l'uso del portafoglio rimanga volontario e senza discriminazioni per coloro che scelgono di non utilizzarlo. L'emissione e l'uso del portafoglio digitale saranno gratuiti per le persone fisiche e i meccanismi di convalida degli attestati elettronici degli attributi saranno anch'essi gratuiti.

Il software per le applicazioni dei portafogli sarà "open source", con alcune eccezioni per motivi giustificati. Il Regolamento chiarisce anche l'ambito di applicazione dei certificati qualificati di autenticazione di siti web, migliorando la verifica dell'identità degli amministratori dei siti. Inoltre, sono state previste misure transitorie per assicurare una transizione graduale verso i nuovi standard. I dispositivi per la creazione di una firma elettronica e i certificati qualificati continueranno a essere riconosciuti rispettivamente fino al 2027 e 2026, secondo i termini specificati nel regolamento.

Il Regolamento entrerà in vigore 20 giorni dopo la sua pubblicazione ufficiale nella Gazzetta dell'Unione Europea.

Per consultare il Regolamento, cliccare [qui](#).

1.10. Parlamento UE: approvate le norme sui servizi di pagamento (PSD3 - PSR)

Tutti gli operatori

Il Parlamento europeo ha approvato in prima lettura, con emendamenti, la proposta per la terza Direttiva sui Servizi di Pagamento (PSD3) e il Regolamento sui Servizi di Pagamento (PSR) nella seduta del 24 aprile 2024. La nuova legislazione mira a superare le criticità della precedente Direttiva (PSD2) e a incrementare la fiducia dei consumatori nei pagamenti elettronici.

La PSD3 intende facilitare transazioni più rapide e efficienti attraverso una completa visibilità dei conti e dei pagamenti da conto a conto, beneficiando così dalla fluidità nel flusso di cassa. Un aspetto fondamentale del nuovo quadro normativo è l'obbligatorietà per le banche di aderire a standard uniformi per l'Open Banking, migliorando così l'integrazione e l'affidabilità dei servizi finanziari.

Le principali disposizioni del pacchetto PSD3/PSR includono:

- miglioramento della Strong Customer Authentication per prevenire frodi come lo spoofing e il social engineering;
- estensione dei servizi di verifica dell'abbinamento IBAN/nome a tutti i tipi di bonifici, inclusi quelli istantanei;
- creazione di una base giuridica che permetta ai Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) di scambiarsi informazioni su frodi nel rispetto del GDPR;
- rafforzamento del monitoraggio delle transazioni e obbligo per il PSP di svolgere azioni educative per sensibilizzare su frodi nei pagamenti;
- estensione dei diritti di rimborso per i consumatori e garanzie di sblocco rapido dei fondi bloccati su carte di pagamento;
- maggiore trasparenza sui trasferimenti internazionali, sulle commissioni degli ATM di altri

operatori e sulla visibilità delle autorizzazioni sulle dashboard dei consumatori;

- obbligo per le banche di fornire giustificazioni in caso di accesso negato o chiusura di conti a PSP non bancari, e possibilità per le banche centrali di offrire servizi di conto a PSP non bancari.

La proposta passerà al Consiglio UE per ulteriori revisioni e approvazioni. Una volta adottata, la legislazione entrerà in vigore venti giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'UE.

Per consultare il documento "Direttiva PSD3", cliccare [qui](#).

Per consultare il documento "Regolamento PSR", cliccare [qui](#).

1.11. **Riforma Solvency II e Introduzione della Direttiva IRRD: nuove Direttive per il risanamento e la risoluzione delle imprese di assicurazione**

Assicurazione

Il Parlamento europeo ha approvato, nella seduta del 23 aprile 2024, due proposte di Direttiva che apportano modifiche alla Direttiva Solvency II e introducono nuove norme sulla risoluzione e il risanamento delle imprese di assicurazione (IRRS), seguendo un accordo di trilogico con il Consiglio e la Commissione.

Le modifiche alla Direttiva Solvency II mirano a potenziare il ruolo del settore assicurativo nell'investimento a lungo termine e nella resilienza economica, in linea con obiettivi quali il Green Deal. Tra le novità, si prevedono norme semplificate per ridurre gli oneri amministrativi, migliorare il coordinamento transfrontaliero delle attività di vigilanza, e rafforzare la protezione dei consumatori, in particolare per l'acquisto di assicurazioni transfrontaliere. Inoltre, vengono assegnate nuove competenze all'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) per l'elaborazione di norme tecniche.

La nuova Direttiva IRRD stabilisce un regime armonizzato per la risoluzione ordinata degli assicuratori a livello europeo, concedendo maggiori poteri alle autorità nazionali per intervenire preventivamente in situazioni di crisi e obbligando le imprese di (ri) assicurazione di maggiore dimensione a predisporre piani di risanamento e risoluzione. Vengono inoltre conferiti alle Autorità di risoluzione poteri specifici per la gestione delle crisi, includendo strumenti di risoluzione come la svalutazione e la conversione di passività, e prevedendo specifiche condizioni per l'uso di tali strumenti per minimizzare gli impatti negativi sui contraenti.

Entrambe le direttive saranno esaminate dal Consiglio UE e, se approvate, entreranno in vigore 20 giorni dopo la loro pubblicazione ufficiale nella Gazzetta dell'Unione Europea.

Per consultare le modifiche alla Direttiva Solvency II, cliccare [qui](#).

Per consultare la Direttiva sul risanamento e risoluzione delle imprese assicurative, cliccare [qui](#).

1.12. **Parlamento UE: approvata la proposta di regolamento riguardante la trasparenza e l'integrità delle attività di rating ambientale**

Agenzie di rating,

Il 24 aprile 2024, il Parlamento europeo ha approvato in prima lettura una risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento riguardante la trasparenza e l'integrità delle attività di

Emittente

rating ambientale, sociale e di governance (ESG), già formulata dalla Commissione Europea (COM 2023 - 0314).

L'approvazione del Parlamento è il risultato di un accordo di trilogia tra il Parlamento e il Consiglio dell'Unione Europea, formalizzato il 14 febbraio 2024.

Il Regolamento mira a rafforzare la fiducia degli investitori nei prodotti sostenibili attraverso standard più rigorosi per i rating ESG, che valutano il profilo di sostenibilità di entità e strumenti finanziari in termini di rischi e impatti ambientali e sociali.

Le principali novità introdotte con l'accordo includono l'obbligo per i mercati finanziari e i consulenti di divulgare i rating ESG nelle comunicazioni di marketing e sulle proprie piattaforme online, dettagliando le metodologie utilizzate. È prevista la possibilità di emettere rating separati per i fattori ambientali (E), sociali (S) e di governance (G), o un rating unificato con chiare ponderazioni per ciascun fattore.

Inoltre, i fornitori di rating ESG con sede nell'UE dovranno ottenere un'autorizzazione dall'Autorità Europea degli Strumenti Finanziari e dei Mercati (ESMA), mentre quelli esterni all'UE dovranno ottenere un'approvazione o registrarsi nel registro UE attraverso una decisione di equivalenza del loro paese di origine.

È anche previsto un regime di registrazione temporaneo e meno rigoroso di tre anni per le piccole imprese, esentandole dalle commissioni di vigilanza dell'ESMA ma mantenendole sotto la sua supervisione e obbligandole a rispettare principi di organizzazione, governance e trasparenza.

L'Accordo in esame dovrà essere confermato definitivamente dal Consiglio EU e diverrà esecutivo 18 mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Per consultare il documento, cliccare [qui](#).

1.13. Parlamento UE: approvate le revisioni sulla gestione delle crisi bancarie

Banca

Il 24 aprile 2024, il Parlamento europeo ha approvato in prima lettura delle proposte della Commissione per riformare il quadro normativo europeo per la gestione delle crisi bancarie e i sistemi di tutela dei depositi ("CMDI").

Le proposte comprendono modifiche alla Direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche (BRRD), al Regolamento sulla risoluzione delle banche nel contesto del Meccanismo di Risoluzione Unico (SRMR), e alla Direttiva sui sistemi di garanzia dei depositi (DGSD).

Le riforme mirano a rafforzare le regole a tutela dei risparmiatori ed a stabilizzare il mercato, ponendo particolare attenzione sulle banche di piccole e medie dimensioni. Tali misure rispondono alle lacune emerse dall'applicazione del quadro precedente, dove spesso gli Stati membri hanno optato per interventi di *bail-out* (ricorso a risorse del bilancio pubblico) piuttosto che per meccanismi di risoluzione interni all'Unione Bancaria. Le modifiche principali prevedono:

- Chiarimenti sulla valutazione dell'interesse pubblico nelle crisi bancarie per ridurre la discrezionalità delle autorità;
- Facilitazione dell'uso dei fondi di tutela dei depositi per il finanziamento degli strumenti di gestione delle crisi, complementare rispetto alla capacità di assorbimento delle perdite delle banche;

- Introduzione di un test del "costo minimo" per l'uso dei fondi di tutela dei depositi, assicurando che i costi di intervento non superino quelli che si avrebbero in caso di copertura diretta delle perdite dei depositanti;
- Stabilimento di condizioni più stringenti per le misure di supporto pubblico e l'intervento precoce;
- Implementazione di un sistema di allerta precoce per avvisare l'autorità di risoluzione di rischi significativi che possano richiedere l'adozione di misure di risoluzione;
- Modifiche alla DGSD per armonizzare e chiarire le modalità di pagamento dei rimborsi ai depositanti e le pretese esercitabili dai fondi di tutela dei depositi post-rimborso.

Le proposte procederanno all'esame del Consiglio UE e, se approvate, saranno pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'UE.

Per consultare il testo della Direttiva che modifica la Direttiva BRRD3, cliccare [qui](#).

Per consultare il testo del Regolamento che modifica il regolamento 806/2014, cliccare [qui](#).

Per consultare il testo della Direttiva che modifica la Direttiva DGSD2, cliccare [qui](#).

2. Legislazione nazionale

2.1. Commissione Bancarie 2024 per il Credito Agevolato nel settore Fondiario-Edilizio

Banca

Publicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 85 dell'11 aprile 2024, il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze recante la commissione onnicomprensiva per le banche relative alle operazioni di credito agevolato nel settore fondiario-edilizio per l'anno 2024. La commissione è uniformemente fissata allo 0,88% sia per i contratti condizionati che per i contratti definitivi stipulati nel 2024, inclusi quelli definitivi relativi ai contratti condizionali firmati fino al 2023.

La commissione è determinata tenendo conto delle normative storiche che regolano le agevolazioni edilizie e le misure di sostegno in risposta a sismi e catastrofi naturali, tra cui la Legge 457/1978 sull'edilizia residenziale, la Legge 865/1971 sui programmi di edilizia convenzionata, la Legge 31/1973 per le popolazioni colpite dal terremoto del 1972 nelle regioni di Marche, Umbria, Abruzzo e Lazio, la Legge 1022/1965 per l'incentivazione dell'attività edilizia, la Legge 552/1972 per ulteriori provvidenze post-terremoto nelle Marche e la Legge 1457/1963 per le zone colpite dalla catastrofe del Vajont.

Per consultare il Decreto, cliccare [qui](#).

2.2. Aumento dei diritti e delle indennità di accesso per il protesti cambiari

Tutti gli operatori

Publicato nella Gazzetta della Repubblica Italiana n. 85 dell'11 aprile 2024 il Decreto del Ministero della Giustizia del 27 marzo 2024 recante l'adeguamento (aggiornamento) dei diritti di protesto e delle indennità di accesso, relativi alla levata dei protesti cambiari.

L'aggiornamento, effettuato seguendo l'articolo 8 della Legge 349/1973, riflette un aumento del 10,8% in linea con l'incremento dell'indice del costo della vita per il periodo 2022-2024, come riportato dall'ISTAT.

L'adeguamento è conforme alla facoltà del Ministro della Giustizia di aggiornare ogni due anni questi importi in base all'evoluzione del costo della vita.

Per consultare i nuovi importi, cliccare [qui](#).

2.3. GURI: pubblicato il Regolamento IVASS in materia di trasmissione dei dati anagrafici degli Esponenti aziendali delle assicurazioni

Assicurazione

Publicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale n. 97 del 26 aprile 2024, il Regolamento IVASS n. 55, che stabilisce le norme per la trasmissione digitalizzata dei dati anagrafici degli esponenti aziendali delle imprese assicurative, secondo gli articoli 190 e 190-bis del Codice delle Assicurazioni Private (D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209). Questo regolamento mira a migliorare la raccolta e la gestione dei dati necessari per la vigilanza e per finalità statistiche, assicurando l'omogeneità e l'efficacia nel processo di comunicazione.

Il quadro regolamentare prevede che le imprese comunichino i dati anagrafici dei soggetti in posizioni di gestione, sociale e di controllo all'IVASS, in un contesto normativo

precedentemente frammentato riguardo alle modalità di trasmissione di queste informazioni. Per facilitare questo processo, IVASS e la Banca d'Italia hanno cooperato nell'implementazione di una nuova procedura informativa, denominata Registro delle Imprese e Gruppi Assicurativi (RIGA), che modernizza le modalità operative di raccolta dei dati.

Il Regolamento, composto da 23 articoli divisi in tre parti, dettaglia gli obblighi di trasmissione e le modalità operative attraverso il sistema RIGA, coinvolgendo non solo le imprese italiane ma anche quelle estere e le imprese di assicurazione in liquidazione coatta amministrativa. Inoltre, definisce il ruolo degli organi sociali e dell'alta direzione nella trasmissione dei dati e stabilisce un sistema di trasmissione dei dati, con la Banca d'Italia che rimane il titolare unico delle informazioni.

Le imprese devono conformarsi a queste disposizioni entro il 30 giugno 2024, assicurando la correttezza e completezza delle informazioni riferite.

Il Regolamento è in corso di pubblicazione nella GURI ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Per consultare il documento, cliccare [qui](#).

3. Decreti, regolamenti e disposizioni di vigilanza

3.1. Scansione dell'iride ai fini identificativi: violazione del Regolamento GDPR

Tutti gli operatori

Il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha emesso un avvertimento, con provvedimento n. 179 del 21 marzo 2024, nei confronti di una fondazione attiva nel settore delle criptovalute, evidenziando come l'uso della scansione dell'iride per l'autenticazione degli utenti, in particolare per le transazioni in criptovalute, sia in conflitto con le disposizioni normative contenute nel Regolamento UE 2016/679 (c.d. Regolamento GDPR). Secondo il succitato provvedimento, tale pratica, implementata in Italia, potrebbe comportare sanzioni.

Il Regolamento GDPR classifica i dati ottenuti dalla scansione dell'iride come dati biometrici, sottolineando il divieto generale di trattamento di tali dati a meno che non vengano soddisfatte specifiche condizioni, tra cui il consenso esplicito dell'interessato. Il Codice sulla protezione dei dati personali in Italia prevede trattamenti di dati biometrici limitati alle procedure di accesso ai dati da parte dei soggetti autorizzati.

Il Garante, facendo riferimento alle proprie Linee Guida precedenti, ha ribadito i potenziali rischi elevati per i diritti interessati legali all'uso di tecnologie di riconoscimento biometrici, sottolineando l'importanza di adottare approcci meno intrusivi e di garantire la piena informazione agli utenti sui rischi associati.

Nel caso specifico, la fondazione ha richiesto il consenso degli utenti per la scansione dell'iride senza fornire adeguate informazioni circa i rischi legati a tale trattamento. Inoltre, il consenso appare condizionato dalla promessa di ricevere token gratuiti, compromettendo la sua validità come base giuridica del trattamento secondo il GDPR. Un ulteriore elemento di rischio è dato dall'assenza di misure per prevenire l'accesso all'applicazione ai minori di 18 anni.

Il Provvedimento del Garante è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Per consultare il Provvedimento, cliccare [qui](#).

3.2. Parlamento UE: in attesa il testo della nuova Direttiva Retail Investment Strategy

Assicurazione, Intermediario assicurativo, SGR, SICAF, SICAV, SIS

Il Comitato per gli Affari Economici e Monetari (ECON) del Parlamento europeo ha approvato in prima lettura la proposta di Direttiva, presentata dalla Commissione il 25 maggio 2023, che mira a rafforzare la tutela degli investitori al dettaglio all'interno della strategia di investimento al dettaglio. Questo documento è ora in attesa di esame dal Parlamento europeo, che si riunirà il 25 maggio 2024 per adottare una posizione formale che includerà gli emendamenti suggeriti dall'ECON.

La Direttiva proposta si prefigge di modificare vari atti legislativi esistenti, inclusi:

- la Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), riguardante i mercati degli strumenti finanziari;
- la Direttiva 2016/65/UE (IDD), relativa alla distribuzione di assicurazioni;
- la Direttiva 2009/65/UE (UCITS), per gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari;
- la Direttiva 2011/61/UE (AIFMD), per i gestori di fondi di investimento alternativi;
- la Direttiva 2009/138/UE (Solvency II), sul riordino e la supervisione delle assicurazioni e delle riassicurazioni.

L'obiettivo centrale della Retail Investment Strategy è quello di armonizzare le regole applicabili sia alla distribuzione di prodotti finanziari, secondo quanto stabilito dalla MiFID II, sia

alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi, come disciplinato dalla IDD, per assicurare una maggiore protezione per gli investitori al dettaglio.

Per consultare il documento, cliccare [qui](#).

3.3. BANKIT: aggiornata la Circolare sulla Vigilanza degli Intermediari

Autorità

La Banca d'Italia ha pubblicato il 15° aggiornamento della Circolare n. 269 del 7 maggio 2008, che fornisce Linee guida per la vigilanza sugli intermediari finanziari.

L'aggiornamento mira a migliorare e formalizzare le metodologie di vigilanza in coerenza con la normativa europea, applicandosi a una varietà di entità tra cui banche, gruppi bancari less significant, SIM, SGR, SICAF, e altri intermediari finanziari.

Il documento include dettagliate disposizioni sul processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP), il controllo della sana e prudente gestione degli intermediari, e le interazioni tra le strutture di vigilanza e altre autorità. Il sistema di vigilanza è basato su principi di trasparenza e proporzionalità e copre vari aspetti quali l'analisi del modello di business, la governance, i rischi di credito e di mercato, il rischio operativo, la liquidità e la capitalizzazione. L'aggiornamento specifica anche le procedure per le attività di controllo a distanza, gli interventi correttivi, la supervisione degli assetti proprietari e dell'outsourcing. Viene inoltre descritto in dettaglio il percorso di analisi dei rischi creditizi e di mercato e le procedure ispettive relative alla tutela della clientela e alla lotta all'antiriciclaggio.

Per consultare la Circolare, cliccare [qui](#).

3.4. Banca d'Italia: chiarimenti in materia di segnalazione di esternalizzazione di funzioni aziendali

Tutti gli operatori

La Banca d'Italia ha pubblicato una nota di chiarimenti sul Provvedimento del 31 maggio 2023 che riguarda la segnalazione in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali per gli intermediari vigilati. I chiarimenti forniti coprono vari aspetti del processo di segnalazione e segnatamente:

1. Modalità di segnalazione delle modifiche contrattuali ai contratti di esternalizzazione esistenti;
2. Tempistica di segnalazione delle modifiche contrattuali intervenute dopo la data di riferimento della segnalazione (31 dicembre), ma prima della data di invio della stessa alla Banca d'Italia (entro il 30 aprile);
3. Modalità di segnalazione per gli intermediari coinvolti in fusioni, ovvero come segnalare le informazioni sui contratti di esternalizzazione che fanno capo ad un intermediario vigilato, interessato da un'operazione di fusione per incorporare in un altro intermediario vigilato;
4. Modalità di segnalazione del preavviso specificato in mesi nei contratti, e come convertirlo in giorni per aderire alle relative istruzioni;
5. Tipologia di preavviso da segnalare nel caso di contratti che prevedono due tipi di recesso, uno immediato (ad nutum) e uno durante la fase di rinnovo;
6. Compilazione delle date (inizio, scadenza, prossimo rinnovo) nei casi di rinnovo tacito del contratto;

7. Indicazione del costo annuo in assenza di costi generati nel corso dell'anno di riferimento della segnalazione;
8. Data dell'ultima valutazione a FEI e come inserirla nel contesto di approvazione del contratto di esternalizzazione da parte dell'organo aziendale competente;
9. Modalità di segnalazione per contratti multipli con lo stesso fornitore;
10. Trattamento dati personali e come segnalare le disposizioni contrattuali che consentono il trattamento dei dati personali, anche se il fornitore non proceda effettivamente a tale trattamento;
11. Verifiche interne non appartenenti alla funzione di audit interno, come considerarla nei campi relativi alle date di ultima e prossima verifica audit;
12. Segnalazione specifica per i contratti di gestione dei patrimoni di SICAV/SICAF.

Per consultare la nota di chiarimenti, cliccare [qui](#).

4. Orientamenti, linee guida e Q&A

4.1. EIOPA: pubblicato il calcolo dell'Ultimate Forward Rate applicabile dal 2025

Assicurazione

L'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) ha confermato che l'Ultimate Forward Rate (URF), parametro chiave per il calcolo dei tassi di interesse risk-free nelle valutazioni assicurative e pensionistiche, rimarrà fissato al 3,30%, per l'euro, dal 1° gennaio 2025.

Questa decisione, che segue i principi del quadro Solvency II volti a garantire stabilità e coerenza nel tempo, non prevede variazioni per l'UFR dell'euro, mentre per le valute diverse dell'euro si registra una diminuzione di 15 punti base per nove valute e un aumento di 15 base per una valuta. Queste scelte riflettono un aggiustamento alle aspettative di lungo termine del mercato e sono dettagliate nella relazione sull'UFR 2025, che segue la metodologia specificata nella documentazione tecnica RFR.

Per consultare il documento, cliccare [qui](#).

4.2. ESMA sull'integrazione dei fattori ESG nelle metodologie di rating del credito

Agenzie di rating

L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha avviato una consultazione pubblica sulle modifiche proposte riguardanti l'integrazione dei fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) nelle metodologie di rating del credito e nel loro processo di divulgazione. Questa iniziativa mira a migliorare la trasparenza e la credibilità dei rating del credito, assicurando una documentazione sistematica della rilevanza dei fattori ESG e un processo di rating più robusto. Le proposte dell'ESMA rispondono a una richiesta di consulenza tecnica avanzata dalla Commissione europea e includono modifiche specifiche circa l'Allegato I del Regolamento sulle agenzie di rating del credito (Regolamento CRA) e al Regolamento delegato (UE) n. 447/2012. La consultazione resterà aperta fino al 21 giugno 2024, con l'intenzione, da parte dell'ESMA, di presentare il suo parere tecnico alla Commissione entro dicembre 2024.

Per consultare il documento dell'ESMA, cliccare [qui](#).

4.3. EBA: chiarimenti sulle interfacce di accesso per gli ASPSP (PSD2)

*AISP,
Banca,
IMEL*

L'Autorità Bancaria Europea (EBA), con Q&A n. 2023/6752, ha risposto a importanti questioni riguardanti le modalità di comunicazione tra i fornitori di servizi di informazione sui conti (AISP) e i prestatori di servizi di pagamento e di assistenza al conto (APSP), conformemente alla Direttiva PSD2 e ai relativi standard di autenticazione forte del cliente e di comunicazione.

Secondo l'art. 31 del Regolamento delegato (UE) n. 2018/389, gli ASPSP devono predisporre interfacce di accesso attraverso un'interfaccia dedicata o permettendo agli AISP e PISP di utilizzare le interfacce esistenti per l'autenticazione e la comunicazione con gli utenti dei servizi di pagamento.

Nello specifico, nella domanda 2023/6752 veniva richiesto se gli ASPSP, avendo introdotto un'interfaccia dedicata, possano offrire anche l'uso delle interfacce clienti esistenti agli AIDP, e

quali obbligazioni ricadano sugli ASPSP per garantire una comunicazione esclusiva attraverso l'interfaccia dedicata, nel caso in cui non fossero prese misure per limitare l'accesso all'interfaccia clienti. L'EBA ha confermato che gli ASPSP che offrono conti di pagamento online devono fornire almeno un'interfaccia di accesso agli AISP e ai PISP. Hanno la flessibilità di scegliere tra offrire un'interfaccia dedicata o consentire l'uso delle interfacce clienti. Questo non esclude la possibilità per gli ASPSP di rendere disponibili entrambe le opzioni come interfacce primarie di accesso, purché soddisfino tutti i requisiti normativi. Inoltre, gli AISP devono seguire le specifiche tecniche degli ASPSP quando accedono alle interfacce, rispettando gli obblighi previsti dalla Direttiva PSD2 e dal Regolamento delegato. Infine, gli ASPSP devono trattare le richieste di dati trasmesse tramite AISP in modo non discriminatorio, assicurando equità e conformità agli standard regolamentari. Questi chiarimenti mirano a facilitare un'interazione efficiente e sicura tra le parti, contribuendo alla realizzazione di un mercato unico digitale nell'UE.

Per maggiori approfondimenti, cliccare [qui](#).

4.4. Q&A EBA: rifinanziamento di sofferenza ante 26 aprile 2019 ai sensi del CRR

Tutti gli operatori

L'Autorità Bancaria Europea (EBA), con Q&A n. 2022/6633, ha chiarito che la deroga prevista dall'articolo 469 bis del Regolamento (UE) 575/2013 (CRR) non si applica nel caso in cui un'entità bancaria conceda un rifinanziamento per coprire pagamenti scaduti su un debito originato prima del 26 aprile 2019, se tale rifinanziamento incrementa l'esposizione complessiva dell'ente verso il debitore. Questo tipo di operazione di rifinanziamento, considerato come una modifica dei termini dell'esposizione originaria, fa sì che l'esposizione perda il diritto alla deroga e venga considerata originata alla data in cui viene concessa la misura di rifinanziamento.

Per maggiori approfondimenti, cliccare [qui](#).

4.5. I risultati del primo anno di applicazione del regime pilota DLT per i crypto-asset

CASP

L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha comunicato i primi risultati del regime pilota per la "Distributed Ledger Technology (DLT)" per i crypto-asset, attraverso una lettera indirizzata alla Commissione Europea, al Parlamento e al Consiglio (ECOFIN). Il regime pilota DLT, introdotto con il Regolamento (EU) 2022/858, mira a esplorare l'uso della tecnologia DLT nei mercati finanziari, consentendo allo stesso tempo delle esenzioni temporanee da alcuni requisiti normativi UE, per favorire lo sviluppo delle cripto-attività senza compromettere la protezione degli investitori e la stabilità del mercato. Nonostante il regime pilota consenta alle infrastrutture di mercato DLT per crypto-asset di operare con esenzioni normative, l'ESMA ha rivelato che non sono state ancora autorizzate infrastrutture di mercato DLT, rendendo prematura una relazione completa.

Tuttavia, l'aggiornamento fornito mira a evidenziare le sfide e le opportunità riscontrate nel primo anno di applicazione ed a formulare raccomandazioni per migliorare il funzionamento e la competitività del regime.

In assenza di autorizzazioni per infrastrutture di mercato DLT, l'ESMA ha optato per pubblicare

una lettera anziché una relazione completa, seguendo l'articolo 18 del Regolamento che richiede aggiornamenti annuali sull'implementazione del regime pilota. L'Autorità continuerà a collaborare con le Autorità nazionali competenti per fornire pareri sulle applicazioni delle infrastrutture di mercato DLT e pubblicherà aggiornamenti annuali per supportare lo sviluppo della tecnologia DLT nel settore finanziario.

Per consultare il documento, cliccare [qui](#).

4.6. **EBA: Risk Dashboard del quarto trimestre 2023**

Banca

L'Autorità Bancaria Europea (EBA) ha rilasciato il suo ultimo "Risk Dashboard" per il quarto trimestre del 2023, offrendo una panoramica delle condizioni finanziarie delle banche dell'UE/SEE. Il rapporto evidenzia una capitalizzazione record per banche, con il coefficiente CET1 al 15,9%, segnando un incremento rispetto all'anno precedente. L'indice di copertura della liquidità (LCR) si è migliorato, raggiungendo il 167%, e l'indice netto di finanziamento stabile (NSFR) si è mantenuto stabile al 127%.

Nonostante un contesto di mercati finanziari favorevoli all'inizio del 2024, la crescita dei prestiti e degli attivi è rimasta moderata, influenzata da un inasprimento degli standard di prestito e da una riduzione della domanda. Le attività ponderate per il rischio (RWA) hanno registrato un leggero aumento, principalmente a causa dell'aumento del rischio operativo.

Il rapporto sui crediti non performanti (NPL) è lievemente salito all'1,9%, con un incremento anche per i prestiti Stage 2 e il costo medio del rischio. Tuttavia, gli NPL garantiti da immobili commerciali hanno mostrato solo un aumento marginale. L'esposizione sovrana delle banche ha visto un leggero aumento nel corso del 2023.

La redditività delle banche nel 2023 è rimasta alta, al 10,3%, sebbene vi sia stata un'ampia variazione tra le banche e una diminuzione della quota di banche con un RoE superiore al 10%.

Per consultare i documenti, cliccare [qui](#).

4.7. **EIOPA sulla riassicurazione con imprese di Paesi terzi**

Assicurazione

L'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) ha rilasciato un documento relativo alla vigilanza sulla riassicurazione conclusa con imprese di riassicurazione che operano in Paesi terzi, in linea con le disposizioni della Direttiva Solvency II.

Il documento mira a sottolineare i rischi legati all'utilizzo di riassicuratori situati in regimi normativi di Paesi terzi non considerati equivalenti a Solvency II, promuovendo un approccio basato sul rischio per l'identificazione e la gestione di tali rischi.

L'EIOPA intende con questa iniziativa garantire una vigilanza convergente sugli accordi di riassicurazione senza limitarne l'uso, sottolineando l'importanza della riassicurazione come pratica che favorisce la diversificazione globale dei rischi. Il documento delinea le aspettative di vigilanza in diverse aree, compresa la valutazione degli accordi di riassicurazione e dei sistemi di gestione del rischio, e propone strumenti per mitigare potenziali rischi aggiuntivi.

Il documento è rivolto alle Autorità nazionali competenti, che sono invitate ad applicarlo seguendo il principio di proporzionalità e un approccio basato sul rischio. Queste linee guida sono il risultato del feedback ottenuto da una consultazione pubblica effettuata nel terzo

trimestre 2023.

Per consultare i documenti, cliccare [qui](#).

4.8. EIOPA: pubblicate le informazioni tecniche sui tassi RFR di marzo 2024 in ambito Solvency II

Assicurazione

L'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) ha divulgato le informazioni tecniche relative alle strutture a termine dei tassi di interesse privi di rischio (RFR) con riferimento alla fine di marzo 2024, nell'ambito del quadro normativo Solvency II. Queste informazioni, calcolate usando i portafogli rappresentativi aggiornati al 6 dicembre 2023 e la Documentazione Tecnica RFR dell'EIOPA, sono essenziali per il calcolo delle riserve tecniche delle obbligazioni di ri(assicurazione). Conformemente alle disposizioni della Solvency II, l'EIOPA aggiorna mensilmente queste informazioni tecniche, rendendole accessibili sul proprio sito web, dove è possibile trovare anche il calendario delle pubblicazioni per il 2024, la Documentazione Tecnica RFR, la codifica RFR e una sezione FAQ. Le prossime date di pubblicazione delle informazioni tecniche sui tassi RFR per il 2024 sono previste per il 6 maggio, 5 giugno, 3 luglio, 5 agosto, 4 settembre, 4 ottobre, 6 novembre e 4 dicembre.

Per maggiori informazioni, cliccare [qui](#).

4.9. Data Hub Europeo: invito alle Imprese Finanziarie a indicare dati di vigilanza per l'Intelligenza Artificiale

Tutti gli operatori

Lo scorso marzo 2024, la Commissione Europea ha aperto una "Call for Proposals" per raccogliere indicazioni dalle imprese del settore finanziario dell'UE su quali tipi di dati di vigilanza potrebbero essere utili per lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi. L'obiettivo è di integrare questi dati nel Data Hub europeo, parte della Digital Finance Platform, al fine di facilitare l'innovazione e l'espansione dei servizi finanziari digitali in Europa.

Il Data Hub verrà alimentato da dati sintetici, generali a partire da dati reali, per mantenere la riservatezza e la sicurezza delle informazioni originali. La Commissione cerca suggerimenti sulle tipologie di dati da includere nel Hub, con una scadenza per le proposte fissate al 26 aprile 2024. L'iniziativa mira a creare un ambiente sicuro e innovativo per le imprese finanziarie, promuovendo l'uso responsabile dei dati e l'integrazione tra le Autorità di vigilanza nazionali e il settore privato.

Per maggiori informazioni, cliccare [qui](#).

4.10. ESMA: pubblicato il Rapporto sui mercati SFT

Banca

L'European Securities and Markets Authority (ESMA) ha recentemente pubblicato un rapporto che offre una dettagliata panoramica del mercato delle operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT) nell'Unione Europea, focalizzandosi in particolare sul mercato del pronto contro termine (Repo). Queste operazioni permettono agli investitori e alle imprese di finanziarsi utilizzando

come garanzia titoli quali azioni o obbligazioni. Il rapporto rivela che l'esposizione totale delle SFT era di 9,8 miliardi di euro nel settembre 2023, con i Repo che costituivano il 68% di tale importo.

Il mercato dei Repo vede le banche come principali attori, soprattutto concentrate in Francia, Germania, Italia e Irlanda. Le transizioni Repo sono per la maggior parte non compensate e gestite bilateralmente, e i titoli di stato rappresentano il collaterale più utilizzato, particolarmente nelle transizioni compensate. Inoltre, si osserva una significativa quantità di scambi transfrontalieri, in particolare con il Regno Unito.

Infine, il rapporto sottolinea le differenze nei margini di garanzia tra le transazioni compensate e non compensate, con queste ultime che mostrano scarti di garanzia maggiori se garantite da una varietà più ampia di classi di attivi.

Per consultare il Rapporto ESMA, cliccare [qui](#).

4.11. EBA: Q&A sugli articolo 430 e 449 bis del Regolamento CCR

Tutti gli operatori

L'Autorità Bancaria Europea (EBA) ha fornito risposte a quattro quesiti inerenti l'applicazione e l'interpretazione di alcune disposizioni del Regolamento (UE) 575/2013 (CRR), specificatamente gli articolo 430 e 449 bis.

1. Con Q&A 2023/6928, riguardante l'articolo 430 del CRR, l'EBA ha chiarito che le transazioni con un valore di esposizione pari a zero, come specificato negli articoli 274, paragrafo 5, e 273 del CRR, devono essere segnalate nei punti C34.02 e C34.03 dell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 2021/451.

2. Con Q&A 2023/6897, relativo all'articolo 449 bis del CRR, l'EBA ha spiegato che nel riportare i valori nei modelli di segnalazione per il rischio ESG, il valore contabile lordo del presidio garantito da immobili deve corrispondere a quello definito nel FINREP, secondo le istruzioni del Regolamento (UE) 2022/2453 (ITS sull'informativa ESG).

3. Con Q&A 2023/6954, anch'esso sotto l'articolo 449bis, l'EBA ha specificato che nella definizione di "strumenti di capitale" da includere nel Template 1, si dovrebbe considerare gli investimenti in società controllate, join venture e collegate, secondo le indicazioni fornite dall'Allegato XL del Regolamento (UE) 2021/637.

4. Con Q&A 2024/6973, l'EBA ha affrontato una questione sulle emissioni finanziarie con gas serra, precisando che le stime delle emissioni dovrebbero essere riportate solo se i dati specifici di sottosettore non sono disponibili, seguendo l'approccio delineato nel settore NACE "D - Fornitura di energia, elettrica, gas, vapore e aria condizionata".

Per consultare "Q&A EBA 2023/6928", cliccare [qui](#).

Per consultare "Q&A 2023/6897", cliccare [qui](#).

Per consultare "Q&A EBA 2023/6954", cliccare [qui](#).

Per consultare "Q&A 2024/6973", cliccare [qui](#).

4.12. EBA: Orientamenti sulla ripresentazione dei dati storici nell'ambito degli obblighi di segnalazione di vigilanza

Tutti gli operatori

L'Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato gli Orientamenti finali in merito alla ripresentazione dei dati storici nell'ambito degli obblighi di segnalazione di vigilanza, rispondendo a una raccomandazione contenuta nella propria relazione sui costi di

adempimento. Gli orientamenti mirano a fornire un approccio comune per gli istituti finanziari nel correggere a ripresentare i dati storici alle autorità competenti in caso di errori o imprecisioni, seguendo un quadro di riferimento stabilito dall'EBA.

Secondo i nuovi orientamenti, le istituzioni finanziarie devono ri-presentare i dati corretti per la data di segnalazione corrente e per le date passate, limitando la ripresentazione a non oltre un anno solare, tranne per i dati con frequenza di segnalazione mensile. Inoltre, vengono specificate le circostanze in cui la ri-presentazione può non essere necessaria.

Dopo una consultazione pubblica tra maggio e luglio 2023, l'EBA ha anche aggiornato le regole di precisione per l'archiviazione dei dati monetari, passando da mille a diecimila, per ridurre il numero di ri-presentazione necessarie. Questo nuovo requisito di precisione entrerà in vigore il 1° aprile 2025.

Per consultare il documento, cliccare [qui](#).

4.13. TAR - Registro dei Titolari Effettivi: respinti i ricorsi

Tutti gli operatori

La Sezione Quarta del TAR Lazio ha pubblicato le sentenze nn. 6837, 6839, 6840, 6841, 6844 e 6845, respingendo i ricorsi presentati da varie associazioni fiduciarie contro il Decreto del MIMIT del 29 settembre 2023 relativo al Registro dei Titolari Effettivi.

Si ricorda che il Decreto riguardava l'operatività del sistema di comunicazione dei dati sulla titolarità effettiva e del Manuale operativo di Unioncamere per l'invio telematico delle comunicazioni del titolare effettivo al Registro delle imprese.

Inizialmente, una sospensione cautelare del Decreto era stata concessa dal TAR con l'Ordinanza n. 8083/2023, ma è stata poi revocata con le recenti sentenze che hanno giudicato infondati i motivi dei ricorrenti.

I ricorrenti contestavano principalmente la classificazione del mandato fiduciario come simile al trust e la regolamentazione dell'accesso generalizzato alle informazioni sui titolari effettivi per queste entità, come previsto dall'art. 7 comma 2 del D.M. 55/2022.

Il TAR ha chiarito che nel mandato fiduciario, similmente al trust, la titolarità formale dei beni e l'esercizio dei diritti correlati sono assegnati a una società fiduciaria, distinta dal fiduciante che rimane il titolare effettivo, creando un occultamento che le norme europee intendono contrastare. Per quanto riguarda l'accesso alle informazioni, il TAR ha indicato che, seguendo la sentenza della Corte di Giustizia UE del 22 novembre 2022 e il considerato n. 14 della Direttiva (UE) 2015/849, tale accesso è consentito a chi dimostri un "legittimo interesse" coerente con le finalità della normativa antiriciclaggio.

Per consultare la sentenza n. 6837, cliccare [qui](#).

Per consultare la sentenza n. 6839, cliccare [qui](#).

Per consultare la sentenza n. 6840, cliccare [qui](#).

Per consultare la sentenza n. 6841, cliccare [qui](#).

Per consultare la sentenza n. 6844, cliccare [qui](#).

Per consultare la sentenza n. 6845, cliccare [qui](#).

4.14. BIS: analisi sull'evoluzione normativa per gli emittenti di stablecoin

Emittente

Il 9 aprile 2024, la Bank for International Settlements (BIS) ha rilasciato un documento di

analisi, FSI Insights on policy implementation n. 57, focalizzato sull'evoluzione del quadro normativo per gli emittenti di stablecoin, in particolare quelle ancorate a valute fiat. Le stablecoin, criptovalute progettate per mantenere stabile il proprio valore agganciandolo a valute o commodities, stanno guadagnando popolarità nel settore finanziario tradizionale, pur presentando sfide legate al mantenimento costante della loro parità di valore.

Il documento evidenzia come il mercato delle stablecoin si stia evolvendo per diventare un mezzo di pagamento riconosciuto, e come, di conseguenza, gli enti regolatori a livello nazionale e internazionale stiano implementando misure per mitigare i rischi ad esse associati. Queste misure riguardano vari aspetti critici, tra cui l'autorizzazione all'emissione, la gestione delle riserve, i diritti di riscatto, l'adeguatezza patrimoniale, la protezione dei consumatori, la governance, la gestione del rischio, la sicurezza informativa, e la conformità con le normative antiriciclaggio e anti-finanziamento del terrorismo.

L'FSI Insights n. 57 valuta e confronta i quadri normativi specifici per le stablecoin ancorate a una valuta fiat, basandosi sull'analisi di normative provenienti da 11 autorità in sette giurisdizioni, con l'obiettivo di identificare tendenze comuni ed emergenti nei regolamenti applicati.

Per consultare i documenti, cliccare [qui](#).

4.15. Commissione UE: Relazione sull'attuazione della Direttiva AML

Tutti gli operatori

La Commissione UE ha presentato una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in riferimento all'attuazione della Direttiva (UE) 2015/849, dedicata alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario per riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo (c.d. Direttiva AML/CFT). La relazione, prevista dall'art. 65 della summenzionata Direttiva, esamina diverse aree cruciali come la prevenzione di nuovi rischi, la rimozione degli ostacoli nazionali per una vigilanza efficace, l'accesso alle informazioni, la cooperazione internazionale, e il rispetto dei diritti fondamentali.

Dopo aver identificato carenze strutturali nel sistema attraverso casi di riciclaggio coinvolgenti enti creditizi e professionali dell'UE, la Commissione ha risposto con un piano d'azione nel 2020 e un pacchetto di proposte legislative nel 2021, ora in fase di negoziazione, che includono la trasformazione di parte della Direttiva AML in un Regolamento per uniformare gli obblighi di vigilanza e trasparenza.

Il futuro sistema di supervisione AML/CFT sarà gestito dalla nuova "Autorità Europea Antiriciclaggio (AMLA)", che coordinerà le Autorità nazionali e avrà un ruolo diretto nella supervisione delle entità finanziarie transfrontaliere più a rischio, oltre a coordinare le Unità di Informazione Finanziaria per una migliore prevenzione e individuazione di attività illecite.

La relazione sottolinea i progressi fatti negli ultimi anni nell'armonizzazione delle prassi di vigilanza, migliorando lo scambio di informazioni e la cooperazione tra le autorità di vigilanza, specialmente nel settore finanziario, grazie anche al contributo dell'Autorità bancaria europea (EBA).

Per consultare la Relazione, cliccare [qui](#).

4.16. DORA: le ESAs e la gestione dei Registri per i Fornitori di Servizi ICT

Tutti gli operatori

Le Autorità europee di vigilanza (EBA, EIOPA ed ESMA - ESAs) hanno pianificato di avviare a maggio 2024 una prova generale volontaria per testare la raccolta dei registri di informazioni sugli accordi contrattuali con fornitori di servizi ICT di terze parti da parte delle entità finanziarie, in conformità con l'articolo 28 del Regolamento (UE) 2022/2554 ("Digital Operation Resilience Act - DORA").

Questo "dry run" è finalizzato a preparare le entità finanziarie all'obbligo, che entrerà in vigore nel 2025, di mantenere registri dettagliati sull'uso di tali fornitori e di segnalare queste informazioni alle loro autorità competenti e alle ESAs.

Durante questa fase di test, le entità finanziarie stabiliranno e ottimizzeranno i propri registri di informazioni, testando il processo di rendicontazione e migliorando la qualità dei dati. L'esercizio includerà anche il supporto delle ESAs attraverso feedback sulla qualità dei dati, workshop e risposte e domande frequenti. Le entità finanziarie dovranno presentare i loro registri alle ESAs tramite le autorità competenti tra il 1° luglio e il 30 agosto 2024.

Per consultare il documento, cliccare [qui](#).

4.17. MIMIT: la comunicazione alle Camere di Commercio sugli effetti delle sentenze in materia di Registro dei Titolari Effettivi

Tutti gli operatori

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha comunicato alle Camere di Commercio che il TAR del Lazio ha rigettato i ricorsi contro il Decreto del 29 settembre 2023 relativo al Registro dei Titolari Effettivi. Di conseguenza, il Decreto è pienamente operativo a partire dall'11 aprile 2024. Data la complessità della situazione giudiziaria e il breve tempo rimasto, il MIMIT ha suggerito alle Camere di Commercio di adottare misure prudenziali per facilitare l'adempimento degli obblighi di comunicazione relativi al registro.

Per consultare il documento, cliccare [qui](#).

4.18. Emendamenti del Parlamento UE alla Proposta di Direttiva sul Transfer Pricing

Tutti gli operatori

Il 10 aprile 2024, il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione legislativa su una proposta di Direttiva (COM 2023-0529) riguardante i prezzi di trasferimento, volti a standardizzare le norme sugli stessi all'interno dell'UE. Questa proposta, inizialmente presentata dalla Commissione il 12 settembre 2023, mira a garantire un'applicazione uniforme del principio di libera concorrenza, che obbliga le imprese associate di un gruppo multinazionale a operare se fossero entità indipendenti.

L'obiettivo principale della direttiva è armonizzare la regola di transfer pricing all'interno dell'UE per ridurre le controversie fiscali, evitare la doppia non imposizione e diminuire il rischio di trasferimento di utili ed elusione fiscale. Ciò si raggiunge introducendo definizioni comuni e metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento, e chiarificando il ruolo delle linee guida dell'OCSE modificate nel 2022.

Il Parlamento europeo, che ha un ruolo consultivo in questa procedura legislativa speciale, ha proposto emendamenti per semplificare la direttiva, anticipando la sua entrata in vigore data la prevalenza adozione del principio di libera concorrenza nelle leggi nazionali degli Stati membri. Inoltre, ha supportato una transizione futura verso il consolidamento fiscale a livello di gruppo e l'uso di una formula di ripartizione per una più equa distribuzione degli utili tra i paesi.

Inoltre, il Parlamento ha inserito una clausola di decadenza nella direttiva: questa cesserà di applicarsi per i gruppi multinazionali nell'UE a partire dal 2040, dopo un'applicazione iniziale limitata ai gruppi BEFIT dal 2035. La direttiva sarà definitivamente approvata solo dopo il consenso del Consiglio UE e la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea.

Per consultare il documento, cliccare [qui](#).

4.19. EBA: nuovi Orientamenti relativi al test patrimoniale di gruppo per le SIM

SIM

L'Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato un rapporto contenente gli orientamenti definitivi sul test patrimoniale di gruppo per i gruppi di imprese di investimento (SIM), come previsto dall'art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2033 sui requisiti prudenziali delle SIM.

Questi orientamenti mirano a standardizzare l'applicazione del test patrimoniale di gruppo nell'Unione Europea, offrendo criteri armonizzati per assicurare condizioni di parità tra i gruppi finanziari.

Le linee guida stabiliscono criteri sia quantitativi che qualitativi per facilitare le valutazioni da parte delle autorità competenti, enfatizzando la semplicità della struttura del gruppo e la rilevanza del rischio per i clienti e il mercato. Si prevede anche una valutazione semplificata per i gruppi composti esclusivamente da imprese di investimento piccole e non interconnesse, indicando specificamente il numero di imprese e di livelli all'interno di un gruppo, e richiedendo legami patrimoniali semplici e una chiara struttura proprietaria.

In aggiunta, le Linee Guida offrono una metodologia per aiutare le autorità a valutare l'adeguatezza dei requisiti di capitale delle imprese di Paesi terzi che fanno parte di gruppi UE.

Per consultare gli Orientamenti EBA, cliccare [qui](#).

4.20. Agenzia delle Entrate: Esenti IVA le operazioni in ambito

SICAV

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a interpello n. 83 del 28 marzo 2024, ha chiarito che le operazioni di "Litigation Finance" o "Third Party Litigation Funding" (TPLF) realizzate da una SICAV sono esenti da IVA. Questa decisione si basa sull'articolo 10, comma 1, n. 1 del D.P.R. 633/1972, che esenta le operazioni relative a crediti, escluso il recupero degli stessi. Il TPLF consiste nel finanziamento di procedure legali o giudiziarie da parte di investitori terzi, che coprono le spese legali delle parti in cambio di una quota del risarcimento ottenuto.

Nel caso specifico, la società in questione effettuava operazioni di acquisto pro-soluto di crediti controversi, riconoscendo ai titolari un corrispettivo variabile basato sull'esito della lite e un rimborso delle spese legali. L'Agenzia delle Entrate ha interpretato queste operazioni come finanziarie poiché finalizzate al sostegno dei costi delle controversie legali e alla gestione delle stesse sotto la regia del finanziatore, includendo anche la possibilità di "smobilizzo" del credito. Concludendo, tali prestazioni di servizi, aventi natura a causa finanziaria e rilevanti territorialmente in Italia, sono classificate come esenti da IVA.

Per consultare il documento dell'Agenzia delle Entrate, cliccare [qui](#).

4.21. **Banca d'Italia chiede maggior tutela per i clienti coinvolti nelle operazioni di cessione dei rapporti giuridici**

Tutti gli operatori

La Banca d'Italia ha reso noto di aver inviato a diversi operatori finanziari una comunicazione, enfatizzando la necessità di una maggiore tutela dei clienti nelle operazioni di cessione dei rapporti giuridici. Gli operatori sono invitati a considerare attentamente le esigenze dei clienti fin dalla fase di pianificazione delle cessioni, adottando le misure necessarie per prevenire disagi. È essenziale che i clienti siano pienamente informati degli effetti della cessione sui loro rapporti per permettere loro di decidere consapevolmente se continuare il rapporto con il nuovo intermediario, modificarlo, o terminarlo, attraverso ri-negoziazione, surroga, recesso o estinzione anticipata.

Per consultare la comunicazione, cliccare [qui](#).

4.22. **Banca d'Italia: le raccomandazioni in esito all'esercizio di mystery shopping**

Banca

La Banca d'Italia ha pubblicato i risultati dell'esercizio pilota di "mystery shopping", iniziato il 22 settembre 2023 in alcuni sportelli bancari, comunicando che continuerà ad utilizzare questa metodologia per scopi di vigilanza futura a protezione dei clienti. Dopo l'annuncio, incaricati in incognito hanno visitato vari sportelli, raccogliendo informazioni sull'apertura di conti di pagamento per valutare la trasparenza e correttezza nella fase iniziale di contatto con i clienti, oltre alla capacità degli addetti di informare adeguatamente sui prodotti.

I risultati hanno mostrato che, nonostante l'adeguatezza generale delle informazioni e dei prodotti offerti, è necessario migliorare l'uso della documentazione di trasparenza. Banca d'Italia sollecita gli operatori bancari a garantire la disponibilità e l'uso attivo di documenti quali il Foglio informativo e il Documento informativo sulle spese fin dal primo contatto con il cliente. Questi documenti devono essere forniti in formati accessibili e durevoli, e non solo via web.

Banca d'Italia raccomanda inoltre agli intermediari di monitorare costantemente la qualità del servizio clienti attraverso iniziative di autovalutazione, come il mystery shopping, questionari valutativi e sondaggi di soddisfazione, per identificare e implementare miglioramenti. Infine, si comunica che, data la positività dell'esperienza, il mystery shopping diventerà uno strumento standard di controllo nell'ambito della vigilanza di tutela dei clienti, con i risultati che saranno integrati nelle attività di supervisione della Banca d'Italia.

Per consultare il documento, cliccare [qui](#).

4.23. **Banca d'Italia: aggiornata la guida OPM e ABACO**

Banca

L'11 aprile 2024, la Banca d'Italia ha aggiornato gli schemi contrattuali e le guide operative in vista dell'introduzione degli indirizzi della Banca Centrale Europea (BCE) BCE/2024/4, BCE/2024/5, e BCE/2024/6, che entreranno in vigore il 6 maggio 2024. Le modifiche principali riguardano i criteri di valutazione per l'accesso alle operazioni di politica monetaria, l'allineamento delle date di esecuzione e regolamento delle operazioni di rifinanziamento, il ripristino della soglia minima di 25 mila euro per i prestiti conferiti, e chiarimenti sulle regole di idoneità per le attività conferite in garanzia.

Al fine di facilitare gli aggiornamenti futuri, Banca d'Italia ha incorporato riferimenti dinamici alla normativa BCE nei contratti. Inoltre, sono state razionalizzate le disposizioni tecniche e operative nelle guide pertinenti, con la revisione di documenti cruciali quali contratti quadro per varie operazioni e la Guida OPM per gli operatori.

Le controparti di politica monetaria sono invitate a esaminare e firmare digitalmente le versioni aggiornate dei documenti contrattuali entro il 3 maggio 2024 e inviarli via PEC alla filiale competente.

Per consultare la guida, cliccare [qui](#).

Per consultare i contratti, cliccare [qui](#).

4.24. Finternet: la prospettiva della BIS sulla Tokenizzazione

Tutti gli operatori

Il 15 aprile 2024, la Banca dei regolamenti internazionali (BIS) ha pubblicato un documento (Working Papers n. 1178) in cui introduce il concetto di "Finternet", un sistema finanziario visionario simile a Internet, caratterizzato da un ecosistema finanziario multiplo e interconnesso. Il documento promuove un modello incentrato sull'utente che mira a ridurre le barriere tra servizi e sistemi finanziari, facilitando l'accesso universale. Finternet prevede l'uso di tecnologie come la tokenizzazione e ledger unificati, inseriti in un quadro solido sia economico che normativo, per migliorare la varietà e la qualità dei servizi finanziari. L'integrazione di queste tecnologie è finalizzata a incrementare la partecipazione, personalizzare i servizi e aumentare velocità e affidabilità, riducendo i costi per gli utenti. Il documento enfatizza la necessità di collaborare tra settore pubblico e privato per realizzare questa visione, invitando all'azione per costruire una piattaforma finanziaria digitale, inclusiva e accessibile a tutti.

Per consultare il documento, cliccare [qui](#).

4.25. L'identificatore di prodotto unico per i derivati OTC (UPI)

Emittente

Il 9 aprile 2024, l'ISDA, l'Alternative Investment Management Association (AIMA) e la Global Foreign Exchange Division (GFXD) hanno presentato alla Commissione europea un documento congiunto sulla transizione verso l'uso degli identificatori unici di prodotto (UPI) per l'identificazione dei derivati over-the-counter (OTC) secondo il regolamento Markets in Financial Instruments Regulation (MiFIR). Il documento suggerisce di semplificare e migliorare il regime di segnalazione dell'Unione Europea per i derivati OTC, adottando l'UPI come strumento standard per l'identificazione di questi strumenti finanziari contenuti nel Regolamento MiFIR. L'UPI potrebbe essere integrato con ulteriori campi specifici per diversi casi d'uso della MiFID, migliorando l'efficacia dei dati di mercato essenziali MiFID, della trasparenza RTS2 per i non-equity e del sistema di riferimento dati finanziari MiFID (FIRDS). L'adozione dell'UPI potrebbe facilitare gli investimenti e l'entrata di nuovi operatori di paesi extracomunitari nel mercato dei capitali dell'UE, migliorare la cooperazione regolatoria internazionale e ridurre i costi per i partecipanti al mercato. L'articolo conclude suggerendo che l'UE potrebbe mantenere temporaneamente l'ISIN OTC, con adeguamenti necessari, durante la transizione all'UPI.

Per consultare il comunicato, cliccare [qui](#).

4.26. **ESAs: pubblica consultazione sul gruppo di esaminatori congiunto in ambito DORA**

Tutti gli operatori

Le Autorità di vigilanza europee (EBA, EIOPA ed ESMA - ESAs) hanno lanciato una consultazione pubblica riguardo alla bozza di Regulatory Technical Standards (RTS) per il Digital Operational Resilience Act (DORA), mirata a definire i criteri per la composizione del gruppo di esaminatori congiunto. Il Regolamento DORA e i relativi RTS si applicheranno dal 17 gennaio 2025, prevedendo l'armonizzazione delle condizioni per le attività di sorveglianza dei fornitori terzi di servizi ICT critici (CTPP). Le bozza di RTS, che estendono quelle già messe in consultazione fino al 4 marzo 2024, puntano a stabilire una composizione equilibrata del gruppo di esaminatori, specificando la designazione dei membri, i loro compiti e modalità di lavoro.

Le ESAs invitano le parti interessate a presentare i loro commenti sulle bozza di RTS entro il 18 maggio 2024, con l'obiettivo di presentare gli standard tecnici finali alla Commissione europea entro il 17 luglio 2024.

Per consultare il documento, cliccare [qui](#).

4.27. **BCE: aggiornati gli indicatori sui rischi climatici per il settore finanziario**

Tutti gli operatori

La Banca Centrale Europea (BCE), in collaborazione con esperti di varie banche centrali europee, inclusa la Banca d'Italia, ha pubblicato il "working paper statistico" n. 48 nella serie "ECB Statistics Paper Series" dedicato agli indicatori climatici.

Il documento aggiorna e dettaglia gli indicatori per valutare l'impatto dei rischi climatici sul settore finanziario, fornendo informazioni cruciali su come i mercati finanziari stanno gestendo la transizione ecologica e le possibili ripercussioni dei cambiamenti climatici sulla stabilità finanziaria globale.

Il lavoro si inserisce nel contesto del piano della BCE su clima e natura e si concentra su tre aree principali:

1. Finanza sostenibile: gli indicatori in questa categoria, più avanzati rispetto agli altri, si basano su dati consolidati sui titoli e offrono un quadro per valutare i rischi climatici nell'area dell'euro, tracciando le emissioni e le obbligazioni sostenibili;
2. Emissioni di Carbonio: questi indicatori analizzano l'esposizione del settore finanziario a entità con elevata intensità di carbonio e valutano l'intensità di carbonio di portafogli di titoli e prestiti, utili per misurare il supporto del settore finanziario alla transizione verso un'economia a zero emissioni;
3. Rischi Fisico: valutano l'impatto dei rischi naturali indotti dai cambiamenti climatici su prestiti e titoli, con indicatori che coprono rischi sia acuti che cronici, permettendo confronti tra dati storici e scenari climatici futuri.

Per consultare il documento, cliccare [qui](#).

4.28. **Banca d'Italia: Relazione annuale del Tavolo per la Finanza Sostenibile 2023**

Tutti gli operatori

La Banca d'Italia ha pubblicato la Relazione annuale del Tavolo per la Finanza Sostenibile, che riporta le attività svolte nel 2023. Il Tavolo è organizzato in quattro gruppi di lavoro (GDL) e si è concentrato su tre aree prioritarie:

1. la mappatura e disponibilità dei dati sui rischi climatici e naturali;
2. la standardizzazione dell'informativa di sostenibilità per le PMI non quotate;
3. lo sviluppo di soluzioni assicurative contro i rischi ambientali e climatici.

Il Tavolo mira a coordinare le iniziative per promuovere la finanza sostenibile e mobilitare risorse private per supportare gli impegni del Paese a livello europeo e internazionale.

Per consultare la Relazione, cliccare [qui](#).

4.29. **Obblighi d'intervento del Garante per violazioni del GDPR**

Tutti gli operatori

La Corte di Giustizia ha pubblicato le Conclusioni dell'avvocato generale Priit Pikamäe nella causa C-768/21, riguardanti gli obblighi delle autorità di controllo dei dati personali (come il Garante per la privacy in Italia) alla luce del GDPR.

Nelle conclusioni si evidenzia che le Autorità hanno l'obbligo di agire quando identificano una violazione del GDPR durante l'esame di un reclamo, e devono determinare e applicare misure correttive appropriate, necessarie e proporzionate per rimediare alla violazione e tutelare i diritti degli interessati.

Nonostante le Autorità di controllo godano di un certo grado di discrezionalità, il loro potere è limitato quando l'unico modo per garantire la protezione richiesta è attraverso l'adozione di misure specifiche. Tuttavia, possono decidere di non adottare le misure standard del GDPR se giustificato dalle circostanze particolari del caso, ad esempio se il titolare del trattamento ha già adottato iniziative adeguate di sua volontà.

Per consultare il documento, cliccare [qui](#).

4.30. **ESMA: risposta sulle modifiche degli RTS relativi ai fondi di investimento europei a lungo termine (ELTIF)**

*SGR,
SICAF,
SICAV*

Il 22 aprile 2024, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha risposto a una richiesta della Commissione europea relativa alla modifica degli standard tecnici (RTS) relativi ai fondi di investimento europei a lungo termine (ELTIF), come delineato nel Regolamento (UE) 2015/760 e successivamente modificato nel marzo 2023. La Commissione europea aveva proposto delle modifiche agli RTS finalizzati a considerare le specifiche caratteristiche dei diversi ELTIF, in particolare riguardo alla politica di rimborso e agli strumenti di gestione della liquidità, cercando di adottare un approccio più proporzionato.

L'ESMA dopo aver presentato la relazione finale sui progetti di RTS a dicembre 2023, è stata invitata, a marzo 2024, dalla Commissione a rivedere gli RTS per includere le modifiche

suggerite. Nella sua ultima comunicazione, l'ESMA propone solo un numero limitato di modifiche, mirando a bilanciare la protezione degli investitori al dettaglio con gli obiettivi di stabilità finanziaria dell'Unione dei mercati dei capitali.

Il parere dell'ESMA è stato inviato alla Commissione europea, con copia al Parlamento europeo e al Consiglio. La Commissione ora può decidere di adottare gli RTS con le modifiche proposte, o respingerli. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno la facoltà di opporsi agli RTS entro un termine di tre mesi dalla loro adozione.

Per consultare il documento, cliccare [qui](#).

4.31. Corte di Giustizia UE: poteri del Garante Privacy in caso di dati trattati illecitamente

Tutti gli operatori

La Corte di Giustizia, nella sentenza C-46/23, ha definito i poteri dell'Autorità garante dei dati personali di uno Stato membro dell'UE, come il Garante Privacy in Italia, stabilendo che può ordinare la cancellazione di dati trattati illecitamente senza una richiesta dell'interessato, se necessario per garantire il rispetto del GDPR. Questo intervento d'ufficio è fondamentale per prevenire la continuazione del trattamento illecito dei dati.

La decisione deriva da un caso in Ungheria dove, nel 2020, amministrazioni comunali non avevano informato adeguatamente gli interessati sull'uso dei loro dati personali, raccolti per verificare l'ammissibilità a un aiuto finanziario durante la pandemia di Covid-19. L'autorità ungherese per la protezione dei dati ha scoperto e ha imposto sanzioni e l'eliminazione dei dati.

La Corte ha ribadito che, secondo l'art. 58 del GDPR, l'Autorità di controllo ha il diritto di ordinare la cancellazione di dati personali trattati illecitamente, sia che questi provengano dall'interessato sia da altre fonti, rafforzando così la protezione dei diritti degli individui indipendentemente dalla loro partecipazione attiva.

Per consultare la Sentenza, cliccare [qui](#).

4.32. EBA: pubblica consultazione sui nuovi RTS per la gestione del rischio di mercato e controparte

Banca

L'Autorità Bancaria Europea (EBA) ha avviato una pubblica consultazione riguardante una bozza di Regulatory Technical Standards (RTS) che mira a definire il metodo per identificare il principale fattore di rischio e stabilire se una transazione sia una posizione lunga o corta. Questo è parte della Fase 1 della tabella di marcia dell'EBA per implementare il pacchetto bancario dell'UE al rischio di mercato.

Gli RTS sono sviluppati in conformità con il CRR3, un aggiornamento del Regolamento sui requisiti patrimoniali (CRR), che include deroghe per calcolare i requisiti patrimoniali per rischi di mercato e di controparte. Il CRR3 definisce la dimensione dell'attività come la somma dei valori assoluti delle posizioni lunghe e corte aggregate.

Il metodo proposto per identificare il principale fattore di rischio utilizza la sensibilità definite nel metodo standardizzato per il rischio di mercato (FRTB-SA) o gli add-on per il rischio di controparte (SA-CCR). Per quanto riguarda la direzione delle posizioni, la metodologia segue quella degli RTS sul SA-CCR.

Per le piccole banche, esentate dall'uso del FRTB-SA o del SA-CCR, è previsto un metodo

semplificato che considera strumenti relativamente semplici come obbligazioni, azioni e derivati semplici.

La bozza degli RTS è stata redatta ai sensi dell'art. 94, paragrafo 10, del Regolamento (UE) 575/2013 (CRR), come modificato dal CRR3, che incarica l'EBA di specificare i metodi per identificare i fattori di rischio principale e la direzione delle posizioni.

La consultazione resterà aperta fino al 24 luglio 2024.

Per consultare il documento, cliccare [qui](#).

4.33. FSB: rapporto sulle risorse finanziarie e gli strumenti disponibili per la risoluzione delle CCP

CCP

Il Financial Stability Board (FSB) ha recentemente rilasciato un rapporto che valuta le risorse finanziarie e gli strumenti disponibili per la risoluzione delle controparti centrali (CCP), essenziali per la stabilità del sistema finanziario. Le CCP sono cruciali perché garantiscono l'adempimento delle parti in una transazione finanziaria. Il rapporto evidenzia come, a seguito delle riforme regolamentari del G20 post-crisi finanziaria 2008-2009, che includevano il mandato di compensazione centrale, sia cresciuta notevolmente l'importanza sistemica delle CCP.

Nonostante i significativi progressi nel miglioramento della resilienza delle CCP, è fondamentale garantire che, in caso di necessità di risoluzione, ci siano risorse finanziarie e strumenti adeguati per mantenere le funzioni critiche e proteggere la stabilità finanziaria. L'analisi del 2023 dell'FSB ha rivelato che i diversi strumenti e risorse presentano sia punti di forza che di debolezza, e che una combinazione di questi può essere più efficace in vari scenari di risoluzione.

Il rapporto introduce un approccio denominato "toolbox", che fornisce alle Autorità di risoluzione una flessibile gamma di strumenti per affrontare le crisi. Questo approccio si basa su un insieme di risorse specifiche e suggerisce che le giurisdizioni rendano trasparente la loro calibrazione degli strumenti di risoluzione. L'FSB monitorerà l'attuazione di questi strumenti nelle CCP di rilevanza sistemica in più giurisdizioni, con risultati che verranno pubblicati nei suoi rapporti annuali sulla risoluzione delle crisi.

Per consultare il Rapporto, cliccare [qui](#).

4.34. Unioncamere: Manuale operativo per l'accreditamento alla consultazione del Registro del Titolare Effettivo

Tutti gli operatori

Unioncamere ha pubblicato il Manuale operativo che dettaglia la procedura per l'accreditamento alla consultazione del Registro del Titolare Effettivo, essenziale per i soggetti obbligati all'adeguata verifica in materia di antiriciclaggio, come definito dall'articolo 3 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Il Manuale è uno strumento fondamentale per garantire la trasparenza delle attività d'impresa identificando i Titolari Effettivi, ovvero le persone fisiche che possiedono o controllano un'entità giuridica.

L'accesso alle informazioni è regolamentato diversamente a seconda dei soggetti:

- Le Autorità possono accedere previa convenzione con Unioncamere;
- I soggetti obbligati richiedono un accreditamento preliminare specifico, come illustrato nel

Manuale;

- I soggetti con un interesse giuridico rilevante possono accedere attraverso una richiesta motivata.

Il Manuale opera come guida per i soggetti obbligati nel processo di accreditamento per consultare il registro e accedere alle informazioni necessarie per l'adempimento delle normative antiriciclaggio.

Per consultare il Manuale, cliccare [qui](#).

4.35. **EBA: proposte per mitigare le frode nei pagamenti**

IP

L'Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato un parere che esamina i dati sulle frodi nei pagamenti del 2022, identificando nuove tipologie e modelli di frode e proponendo strategie per contrastarle. Il parere è finalizzato a influenzare e rafforzare il futuro quadro legislativo delineato dalla terza Direttiva sui Servizi di Pagamento (PSD3) e dal Regolamento sui Servizi di Pagamento (PSR), stabilendo i requisiti antifrode per gli anni a venire.

Nonostante le misure regolamentari attuali, come la Strong Customer Authentication (SCA) introdotta con la PSD2, abbiano ridotto significativamente le frodi legate al furto di credenziali, i truffatori hanno evoluto le loro tecniche, adottando metodi basati sull'ingegneria sociale. Per contrastare le nuove forme di frode più sofisticate, l'EBA suggerisce l'introduzione di ulteriori misure di sicurezza, che si affiancano a quelle proposte dalla Commissione europea per la PSD3 e il PSR, oltre alle nuove regolamentazioni introdotte con il Regolamento sui pagamenti istantanei (DPI), specificatamente il Regolamento (UE) 2024/886.

Il parere dell'EBA si basa sulle autorità conferite dagli articoli del Regolamento (UE) n. 1093/2010, che incarica l'EBA di sviluppare un approccio coordinato per il trattamento normativo e di vigilanza delle attività finanziarie innovative e di fornire consulenza e istituzioni quali il Parlamento UE, il Consiglio e la Commissione su questioni pertinenti al suo ambito di competenza.

Per consultare il documento, cliccare [qui](#).

* * *

Per qualsiasi chiarimento o approfondimento, non esitate a contattarci.